



ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI MINORI E FAMIGLIE

“IoSòCarmela”

NAPOLI

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA POPOLARE

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 609 BIS – 609 TER – 609 QUATER – 609
QUINQUIES – 609 SEXIES – 609 SEPTIES – 609 OCTIES – 609 NONIES –
609 DECIES**

**VIOLENZA SESSUALE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ATTI SESSUALI CON
MINORENNE – CORRUZIONE DI MINORENNE – IGNORANZA DELL’ETA’
DELLA PERSONA OFFESA – QUERELA DI PARTE – VIOLENZA SESSUALE DI
GRUPPO – PENE ACCESSORIE ED ALTRI EFFETTI PENALI –
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**





RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli legislatori! – Le modifiche che la presente proposta di legge suggerisce di apportare all'art. 609 del codice penale, e relativi commi, nasce dalla volontà popolare di contrastare e possibilmente debellare in modo realmente serio ed efficace l'aberrante fenomeno della pedofilia e della violenza sessuale su minori in genere, che purtroppo l'attuale legge con le sue ridicole pene sta contribuendo e rendere ormai incontrollabile.

L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di ottenere un estremo e sostanziale inasprimento delle pene e renderle finalmente adeguate al crimine commesso, partendo dal concetto che la violenza sessuale sui bambini è da considerarsi alla stessa stregua di un omicidio perché anche se essa non dovesse sfociare nella vera e propria soppressione della vita in senso fisico, sicuramente la sopprime o quantomeno la condiziona in maniera totalmente tragica e distruttiva dal punto di vista psicologico, sociale ed esistenziale.

Ovviamente la richiesta di inasprimento della pena, è accompagnata dall'altrettanto importante richiesta della certezza della pena, infatti, è richiesto di prevedere già in sede di sentenza a tutti i livelli di grado, l'assoluta e preventiva negazione di ogni genere di beneficio di legge previsto dalle normative vigenti.

E' fatta altresì richiesta di adeguare in maniera estremamente professionale e competente in modo specifico tutti quegli enti ed istituzioni preposti all'ascolto del minore, alla raccolta delle prove del reato, in maniera che si possa arrivare, nel più breve tempo possibile (e ciò non soltanto in virtù del fatto che gli attuali tempi della giustizia italiana sono grotteschi ed offensivi di ogni più elementare diritto umano e civile delle vittime, ma anche e soprattutto in considerazione dalla fase vitale della vittima stessa in periodi altamente delicati quali l'infanzia e l'adolescenza, che necessitano di interventi tempestivi ma allo stesso tempo che tutelino l'interesse supremo del minore così come sancito da tutte le convenzioni internazionali) all'accertamento della verità, all'individuazione delle responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Si ritiene assolutamente necessario, inserire nella presente proposta di legge, la richiesta di rendere attivo il diritto all'assistenza legale e psicologica gratuita in regime di gratuito patrocinio, volta non soltanto alla fase investigativa e processuale, ma anche e soprattutto al superamento dei traumi fisico-psico-esistenziali che inevitabilmente questo genere di orrende violenze procurano. Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.





DISEGNO DI LEGGE

Art. 609

(Modifiche all'art. 609 del codice penale in materia di inasprimento delle pene per il reato di violenza sessuale in danno di minori)

Art. 609 bis – Violenza sessuale;

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

LE MODIFICHE RICHIESTE A QUESTO ART. SONO:

L'AUMENTO DELLA PENA ANZICHÉ' DAGLI ATTUALI DA CINQUE A DIECI ANNI AI PIU' ADEGUATI ALLA GRAVITA' DEL REATO DA VENTiquATTRO ANNI FINO ALL'ERGASTOLO;

ABOLIZIONE DEL CONCETTO DI MINORE GRAVITA' IN QUANTO LESIVO COMUNQUE DELLA DIGNITA' DELLA VITTIMA E ESCLUSIVA MOTIVAZIONE PER OTTENERE BENEFICI E RIDUZIONI.

Art. 609 ter – Circostanze aggravanti;

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;





3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

LE MODIFICHE RICHIESTE A QUESTO ART. SONO:

LA PENA E' DELLA RECLUSIONE DA VENTIQUATTRO ALL'ERGASTOLO IN OGNI CASO.

Art. 609 quater – Atti sessuali con minorenne;

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

LE MODIFICHE RICHIESTE A QUESTO ART. SONO:

MODIFICA DEL PUNTO 2, CON L'INNALZAMENTO A 18 ANNI DELL'ETA' DELLA VITTIMA;





Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenni

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

LE MODIFICHE RICHIESTE A QUESTO ART. SONO:

INASPIMENTO DELLA PENA A DA 6 A 12 ANNI.

Art. 609 sexies – Ignoranza dell'età della persona offesa;

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

NESSUNA MODIFICA RICHIESTA.

Art. 609 septies – Querela di parte;

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

NESSUNA MODIFICA RICHIESTA.





Art. 609 octies – Violenza sessuale di gruppo;

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

LE MODIFICHE RICHIESTE A QUESTO ART. SONO:

INASPIMENTO DELLA PENA DA VENTIQUATTRO ANNI ALL'ERGASTOLO;

ABOLIZIONE DELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO IN CUI SI STABILISCONO COMUNQUE DELLE ATTENUANTI.

Art. 609 nonies – Pene accessorie ed effetti penali;

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa .

INTEGRAZIONI RICHIESTE AL PRESENTE ARTICOLO:

4) PERDITA PERPETUA DEL DIRITTO ALL'ACCESSO AI BENEFICI DI LEGGE, CON CONTESTUALE OBBLIGO A SCONTARE PER INTERO LA PENA DETENTIVA DEFINITIVA;

5) OBBLIGO DI RISARCIMENTO ALLA VITTIMA STABILITO DAL GIUDICE GIA' IN SEDE DI SENTENZA, NONCHE' DEL PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE PROCESSUALI;





Art. 609 decies – Comunicazione al Tribunale per i Minorenni;

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo **comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.**

INTEGRAZIONI RICHIESTE PER IL PRESENTE ARTICOLO:

IN TUTTI I CASI PREVISTI DAI PRECEDENTI ARTICOLI, E' GARANTITA AL MINORENNE ED AI SUOI GENITORI E FRATELLI/SORELLE , AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI A COMMITTERE IL REATO SIA UNO O PIU' DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, LA TOTALE E GRATUITA ASSISTENZA LEGALE, PSICOLOGICA E SOCIALE IN REGIME DI GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



**MODULO DI APPROVAZIONE E SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE
PER LA MODIFICA DELL'ART. 609 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI
VIOLENZA SESSUALE COMMESSA SU MINORI.**

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a _____ **provincia** _____ **il** _____
Cittadinanza _____ **e residente a** _____ **provincia** _____
Codice fiscale _____ **documento** _____
Numero _____ **rilasciato da** _____ **il** _____
Scadenza _____

D I C H I A R A

**DI ESSERE TOTALMENTE D'ACCORDO CON LA PRESENTE PROPOSTA DI
LEGGE, APPOGGIANDOLA E SOSTENENDOLA AFFINCHE' VENGA
APPROVATA E RESA DEFINITIVA DALLA LEGGE ITALIANA!**

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

**NB. ALLEGO ALLA PRESENTE FOTOCOPIE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DEL CODICE
FISCALE.**

